**Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Brindisi**

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**E**

# PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T)

**2022-2024**

## Adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine della Professione di Ostetrica di BRINDISI con delibera n. 2 in data 15/01/2023

**Pubblicato sul sito internet** [**https://www.ordineostetrichebrindisi.it/**](https://www.ordineostetrichebrindisi.it/)

## Sezione “amministrazione trasparente”

***Indice dei Contenuti***

## SEZIONE I - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PER LA TRASPARENZA

1. Introduzione
2. Il processo di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti
3. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPC
4. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali
   1. Analisi del contesto interno.
   2. Analisi del contesto esterno
5. Cenni sulla struttura economica e patrimoniale dell’Ordine

della Professione di Ostetrica di Brindisi

1. Individuazione, identificazione e analisi delle aree di rischio
   1. Valutazione del rischio corruttivo
2. Misure di prevenzione adottate
3. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
4. Whistleblower – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
5. Il responsabile della prevenzione della corruzione

11 Elenco dei reati configurabili

## SEZIONE SECONDA – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E

**L’INTEGRITA’**

1. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano
2. Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza e processo di attuazione al Piano
3. Misure di monitoraggio e vigilanza

4 Accesso civico

5. Codice di Comportamento

## SEZIONE TERZA – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Leggi ed atti normativi nazionali
2. Regolamenti interni all’Ordine
3. Codici di Comportamento
4. Atti ANAC

# SEZIONE PRIMA

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

## Introduzione

L’Ordine della Professione di Ostetrica di Brindisi è Ente Pubblico non economico di organizzazione, promozione, vigilanza e disciplina professionale di categoria istituzionalmente riconosciuta. L’Ordine è istituito in forza del Decreto Legislativo Luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come modificato ed integrato dall’art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie.

L’Ordine è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute. La finalità principale dell’Ordine è quella di promuovere ed assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità della professione di ostetrica/o e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nel codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute di genere, materno, fetale, neonatale, individuale e collettiva.

Tra le funzioni principali dell’Ordine della Professione di Ostetrica di Brindisi , vi sono la verifica del possesso dei titoli universitari abilitanti l’esercizio professionale, la tenuta, anche informatizzata, la pubblicità, anche telematica, dell’Albo dei professionisti e di ogni eventuale ulteriore elenco previsto dalle norme di legge, la partecipazione alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni formativi della professione di ostetrica ed alle attività formative ed all’esame di abilitazione dell’esercizio professionale.

L’Ordine, inoltre, concorre con le autorità locali e, per il tramite della Federazione Nazionale con quelle centrali, nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare la professione ostetrica e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale.

Secondo quanto previsto dalla Legge 31 gennaio 2018 n. 3 e dei decreti

attuativi, l’Ordine, nell'esercizio della funzione disciplinare, garantisce il

diritto di difesa, l'autonomia e la terzietà del giudizio disciplinare, ed attua le misure previste dalla legge per separare la funzione istruttoria da quella giudicante.

Inoltre, vigila sugli iscritti all’albo, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Gli organi istituzionali dell’Ordine sono la Presidente, il Consiglio Direttivo ed

il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, eletti tra gli iscritti all’Albo con elezioni del 26 gennaio 2021 e durerà in carica quattro anni, come previsto dalla normativa in vigore (Legge 3/2018).

L’Organo Direttivo dell’Ordine, eletto dai professionisti iscritti all’Albo, ha le

seguenti attribuzioni conferite dalle Legge:

* Compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e pubblicarlo al principio di ogni anno;
* Vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine e dei professionisti iscritti;
* Designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
* Promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti;
* Concorrere con le autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine e la Professione;
* Esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti o dipendenti iscritti nell’Albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
* Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra iscritto ed iscritto, o fra iscritto e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o

presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

* vigilare - fino al 31.1.2022 ed in relazione all’emergenza pandemica da Covid-19 - sull’adempimento dell’obbligo vaccinale contro SARS-CoV- 2 dei professionisti sanitari iscritti all’Albo introdotto con Decreto Legge

1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 76/2021 e successivamente modificato con Legge 21.1.2022,n. 3 e D.L. 24.3.2022, n. 24, ed adottare i provvedimenti richiesti dalla legge in ordine all’esercizio professionale dei suoi iscritti in conformità con le circolari e gli atti di indirizzo del Ministero della Salute e le circolari della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica;

Altresì, il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dei beni e del denaro spettanti all’Ordine e propone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine, il Consiglio Direttivo stabilisce una tassa annuale (per l’iscrizione all’albo), nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Attraverso l’Ordine, il professionista ottiene la garanzia di una tutela giuridica e morale contro abusi ed arbitrii, per il corretto esercizio di diritti e doveri inerenti la professione e l’utente ottiene la garanzia di livelli professionali appropriati, forniti da operatori abilitati.

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 dell’Ordine della Professione di Ostetrica di Brindisi, a cui è collegato il Codice Etico e di comportamento dell’Ordine, adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2 del D.P.R. 16

aprile 2013, n. 62;

Il PTPC ed il Piano per la Trasparenza dell’Ordine della Professione di Ostetrica di Brindisi costituiscono un unico documento in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7*

*della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*(di seguito d.lgs. 97/2016). Il presente PTPCT tiene in considerazione la predetta novella legislativa, con cui il Governo ha modificato ed integrato, in ben 44 articoli, sia il D. Lgs. n. 33/2013 (capo I), sia la L. 190/2012 (capo II), nonché tiene conto del D. Lgs. 18 aprile 2016,

n. 50 recante il c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”.1

Con il Decreto Legislativo 97/2016 -in linea con gli atti normativi del 2012 e 2013- la Trasparenza dell’azione amministrativa, oltre a fungere da strumento ordinario di partecipazione del cittadino all’attività amministrativa, rappresenta nell’attuale ordinamento giuridico il primo, e forse più efficiente, strumento di prevenzione della corruzione, obiettivo della L. 190/2012. Questo è stato perseguito dal Legislatore seguendo due strade, tra loro strettamente correlate e dipendenti: in primo luogo, nel tentativo di superare ulteriormente l’opacità dell’azione amministrativa, è stata introdotta una nuova declinazione della ‘trasparenza’ di tipo c.d. “reattivo” che va a sommarsi a quella già prevista dal D.Lgs. 33/2013, ovvero alla c.d. ‘trasparenza di tipo “proattivo” e consistente nella mera pubblicazione sui siti web delle Amministrazioni di determinati dati e documenti. In secondo luogo, e per altra strada, il Decreto 97/2016 ha ridefinito la complessa disciplina dei Piani di prevenzione della corruzione soffermandosi, in modo particolare, sugli ambiti soggettivi di applicazione della normativa, sui ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti cui la legge pone obbligo di sovrintendere, all’interno di ciascuna Amministrazione, all’applicazione della disciplina volta a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi. Poiché l’esigenza legislativa di semplificazione, specificazione, integrazione della normativa anticorruzione è sorta in modo particolare per le piccole e medie Amministrazioni e con il fine di armonizzare e rendere applicabile la disciplina, verosimilmente congegnata per Amministrazioni grandi e complesse, il Decreto 97/2016 ed il susseguente Piano Nazionale Anticorruzione 2016, rappresentano per Enti pubblici non economici, quali

1Tali testi normativi sono rispettati, nella lettura ed interpretazione datane dall’ANAC,

rispettivamente con Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 (approvato con Delibera

n. 831 del 3 agosto 2016), con Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,

n. 50 recanti “*procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* (approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2017)*,* ed in ultimo con le “*Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenuti nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016,* approvate dall’ANAC con delibera n. 1310 del 28/12/2016

gli Ordini della professione di Ostetrica ed in genere per gli Ordini Professionali, atti di indirizzo cardine per la concreta ed effettiva attuazione degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il quadro normativo di riferimento ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013, D.lgs. 97/2016), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. 97/2016 ) nonché alcune disposizioni inerenti specificatamente gli Ordini professionali e le rispettive Federazioni che hanno richiesto un complesso processo di valutazione e di coordinamento delle diverse disposizioni, di armonizzazione concettuale e sostanziale, tale da chiarire anche con le autorità competenti e vigilanti l’ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, alla luce delle specifiche norme che regolamentano il sistema ordinistico delle professioni intellettuali.

L’Ordine, adottando il presente PTPCT in linea con quanto previsto dal PNA 2019 e dal PTPC della FNOPO si è, dunque, prefissato di perseguire i seguenti obiettivi:

1. il raggiungimento di livelli sempre maggiori di trasparenza da realizzarsi individuando e pubblicando sui siti istituzionali “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori in relazione a specifiche aree di rischio (obiettivo strategico fissato dalla stessa legge nella parte in cui è previsto che la mancata indicazione di tali obiettivi può rilevare ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, lett.b) del d.l. 90/2014);
2. il rafforzamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione (PTPC) all’organo di indirizzo. Tale rafforzamento dovrà concretamente tradursi nella previsione ed attuazione di modifiche organizzative che assicurino al RPCT “*funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività”.*

Proprio in relazione al caso in cui la qualifica ed il ruolo di RPCT2 -

verificatosi all’interno dell’Ordine- venga assunto da Consigliere privo di

2E’ opportuno ricordare che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,* recentemente modificata dall’art. 41 del D.Lgs n. 97 del 2016 prevede all’art. 1 comma 7*, ” L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in*

qualifica dirigenziale e di deleghe *gestionali al quale per limiti normativi non sono applicabili le forme di responsabilità previste dalla L. 190/2012, il PNA ha auspicato “al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPCT che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici”.*

1. Semplificare e razionalizzare le attività dell’amministrazione in materia di anticorruzione e trasparenza, prevedendo una articolazione dei compiti e delle funzioni in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) dell’Ente stesso.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 5 della Legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 sono tenute ad adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Ciò posto, la finalità precipua del presente documento è quella di adottare un programma ed un piano in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività corruttive anche alla luce di quanto disposto dal D.L. n. 90/2014.

Specifica sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è costituita dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, regolato dall’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla delibera dell’Autorità

*servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è*

*apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al* [*comma 3,*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0039.htm#15)[*articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*.](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0039.htm#15)

*individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente*

Nazionale Anticorruzione n. 50 del 2013, come modificati dal D.lgs. 97/2016.

Con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità vengono resi accessibili dati, informazioni e documenti sui soggetti che ricoprono incarichi di amministrazione e governo dell’Ordine, sulla struttura economico patrimoniale dell’Ente, sull’attività da questo svolta, sui servizi erogati, sui relativi costi sopportati e l’andamento di questi ultimi nel tempo, consentendo in questo modo ai cittadini – segnatamente alle ostetriche iscritte all’Albo - di esercitare un controllo diffuso sulla gestione delle risorse pubbliche e sul grado di efficienza raggiunto.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l’attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in materia, delle direttive e delle linee guida dettate dalla FNOPO, individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio.

Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono:

* prevenire la corruzione e l’illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell’Ordine al rischio di corruzione/illegalità;
* ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all’interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012 e dal PNA 2019, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall’Ordine;
* fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi;
* assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
* garantire l’idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili;
* salvaguardare l’applicazione delle norme sulla inconferibilità e le incompatibilità;
* tutelare l’osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l’Ordine ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell’attuazione del Piano.

Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l’applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità.

## Il processo di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine della Professione Ostetrica di Brindisi con delibera n. 2 del 13 GENNAIO 2023 su proposta della Responsabile della prevenzione della corruzione, la dott.ssa Antonietta Del Vecchio nominata con delibera del Consiglio Direttivo del 29 gennaio 2021.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di dare avvio alle procedure di studio, valutazione e consultazione finalizzate alla redazione di un nuovo Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 – e 2022-2024 (aggiornamento) che tenesse in conto l’evoluzione della normativa in materia, come sinteticamente descritta nella parte introduttiva, i più recenti orientamenti dell’ANAC adottati con il PNA 2019, l’eventuale emersione di nuove aree di rischio o di misure più adeguate ed efficienti a fronteggiarle.

## Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPCT

Per elaborare il presente Piano è stata seguita una procedura di consultazione dei seguenti soggetti interni all’Ordine:

* + Dott.ssa Semeraro Francesca, Presidente dell’Ordine;
  + Dott.ssa Bruno Laura, Vicepresidente dell’Ordine;
  + Dott.ssa Verzicco Morena, Tesoriera dell’Ordine;
  + Dott.ssa Turco Antonella, Segretaria;
  + Dott.ssa Scozzi Valeria , Consigliera;
  + Dott.ssa Antonietta Del Vecchio, Consigliera, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
  + Dott.ssa Conte Maria Grazie, Consigliera, Referente Privacy.

Il Consiglio Direttivo, in data 29.01.2021 ha deliberato la nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), individuato nella persona della dott.ssa Antonietta Del Vecchio , Consigliera priva di deleghe gestionali. La scelta è ricaduta su siffatto profilo istituzionale, in ossequio a quanto previsto, specificatamente per Ordini e Collegi professionali.

Il presente Piano, a seguito di approvazione, verrà tempestivamente pubblicato e reso consultabile sul sito internet istituzionale dell’Ordine della Professione Ostetrica di Brindisi, [www.ordineostetrichebrindisi.it](http://www.ordineostetrichebrindisi.it) . Sarà inviato avviso di consultazione ai principali *stakeholders*.

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Piano in oggetto avrà una validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. L’aggiornamento riguarderà eventualmente l’emersione di nuovi fattori di rischio e della conseguente necessità di adottare nuove misure di prevenzione.

Sarà onere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli quadrimestrali sulle attività svolte dai membri dell’Ordine e verificare l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti

nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione.

## Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano attuazione

diretta del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

Ci si riferisce alla corruzione in un’accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalle fattispecie penali comprendenti episodi e situazioni che si risolvono nella deviazione della integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate.

Una esemplificazione delle attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione europea (COMM/2003/317), ove sono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra cui:

* l’individuazione di una posizione specifica per responsabili dei processi decisionali;
* l’istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione

competenti e visibili;

* la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
* l’adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e vigilanza;
* la promozione di strumenti di trasparenza;
* l’adozione di codici di condotta;
* lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l’illecito;
* l’introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di

finanziamento ai partiti e controllo finanziario esterno.

A livello normativo nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione è previsto all’art. 1. commi 5-8, della legge n. 190 del 2012.

Il piano rappresenta il documento fondamentale dell’Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituito da un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dai rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili e dei tempi di applicazione di ciascuna misura.

Ai fini della predisposizione del programma è necessario effettuare una

preliminare fase di analisi consistente nell’esaminare l’organizzazione, le

sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

Il Piano Triennale di prevenzione alla corruzione risponde pertanto alle seguenti esigenze:

* individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il

rischio di corruzione;

* previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
* previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano (Responsabile per la prevenzione della corruzione);
* monitoraggio dei rapporti tra l’ente pubblico e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari e i membri dell’ente pubblico;
* individuazione di specifichi obblighi di trasparenza anche ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

## Analisi del contesto interno.

Secondo quanto previsto dal PNA 2019 *‘L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza’.*

La strategia della prevenzione della corruzione dell’Ordine è attuata in maniera sinergica con i soggetti istituzionali a livello centrale-nazionale (FNOPO) nonché con tutti i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nella sua attività politico-istituzionale ed amministrativa (iscritti, organi di indirizzo politico-amministrativo, dipendenti, consulenti, fornitori di beni o servizi).

Svolta questa premessa si riportano, di seguito, i soggetti che, allo stato dell’organizzazione istituzionale, cooperano nell’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, preceduti da brevi cenni sui fondamenti normativi e sulle finalità istituzionali dell’Ente.

L’Ordine della Professione di Ostetrica di Brindisi appartiene al novero degli Enti pubblici non economici di tipo “*ordinistico*” sussidiari dello Stato, ovvero istituzionalmente deputati – sotto la vigilanza del Ministero della

Salute e della Federazione Nazionale Ordini della Professione Ostetrica - alla disciplina ed al governo della Professione Sanitaria dell’Ostetrica, nell’interesse e per il perseguimento del diritto alla salute di genere, della donna in gravidanza ed in puerperio, dei neonati, in sostanza della salute materno-infantile nella sua accezione più ampia di benessere psicofisico dell’individuo e della famiglia. Dal suddetto inquadramento giuridico deriva l’applicabilità del D.Lgs. 165/2001, delle norme vigenti in materia di contabilità pubblica, anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e s.m.i.), nonché delle norme in materia di Contratti Pubblici, novellate dal D.lgs. 50 del 2016. L’ordinamento giuridico italiano prevede che per esercitare la professione di ostetrica, in qualsiasi forma sia obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale. La finalità della tenuta dell’Albo è il perseguimento dell’interesse pubblico rappresentato dalla salute collettiva.

Secondo quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 – che ha modificato e integrato il D.Lgs.Lgt. CpS 233/1946 -, il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ordine e dirige gli Uffici. Unitamente al Consiglio è eletto, con le stesse modalità e tra le iscritte all’Albo, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da due componenti effettivi, uno supplente e da un Presidente che deve essere un Revisore legale esterno iscritto all’Albo dei Revisori. Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e sottopone all’Assemblea la documentazione contabile per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine stabilisce una tassa annuale ed una tassa per l’iscrizione all’Albo. Per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge istitutiva si applicano le norme di legge in materia di riscossione delle imposte indirette, attraverso il servizio del Pago-Pa. Ogni Regolamento Interno dell’Ordine deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo ed è soggetto all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti. Il Consiglio Direttivo può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto dal Ministero della Salute, sentita la FNOPO.

Gli Ordini Provinciali ed Interprovinciali delle Ostetriche sono riuniti nella FNOPO con sede in Roma.

Il Presidente dell’Ordine territoriale, oltre ad avere la rappresentanza legale dell’ente, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea delle iscritte e dirige l’attività degli uffici amministrativi. Il Segretario è responsabile dell’andamento degli Uffici Amministrativi e ad esso sono affidati la cura e la custodia dell’archivio, la redazione e la custodia dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, dei registri delle deliberazioni adottate dal Consiglio, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri che il Consiglio stesso dovesse prevedere nell’ambito dell’esercizio del potere di autoregolamentazione. Sempre al Segretario compete l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi ad enti pubblici o, nei casi consentiti dalla legge (L. 241/1990 come modificata dal D.lgs. 97/2016), ai privati interessati e richiedenti.

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo cassa in contanti e degli altri valori di proprietà dell’Ordine e può essere tenuto a prestare una cauzione, a garanzia, il cui ammontare è determinato eventualmente dall’Assemblea degli Iscritti. Il Tesoriere provvede a tenere l’inventario dei beni, alla riscossione delle entrate dell’Ordine e paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati spediti dal Presidente e controfirmati dal Segretario. Il Tesoriere è responsabile del pagamento di mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato ed ha la responsabilità della tenuta dei registri contabili previsti dalla legge. Per la riscossione dei contributi degli iscritti, dovuti all’Ordine in base alla legge istitutiva, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte indirette.

L’Ordine ha per legge un potere di autoregolamentazione interna: i regolamenti debbono essere adottati dal Consiglio Direttivo e sono, di norma, sottoposti all’approvazione dell’Assemblea delle iscritte. Lo stesso regolamento, previo parere della FNOPO, viene trasmesso al Ministero della Salute il quale, nel termine di tre mesi dalla ricezione, può con decreto motivato disporne l’annullamento per vizi di legittimità (art. 35 DPR 221/1950).

La qualificazione giuridica di “ente pubblico non economico” degli Ordini professionali non è più messa in dubbio. Lo attestano numerose sentenze degli organi giurisdizionali ed in particolare della Corte di Cassazione (sentenze n. 2079/1990 e 12010/1990), del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale (sentenza n. 405/2005), nonché i più recenti orientamenti dell’ANAC espressi con il Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 e con gli atti di indirizzo ad esso collegati, nonché il D.Lgs. 97/2016 sopra citato. Dal predetto inquadramento giuridico deriva l’applicabilità all’ente delle norme in materia di contratti pubblici, di contabilità pubblica, nonché delle norme finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio di atti corruttivi e di illegalità all’interno dell’amministrazione dell’ente e delle norme sulla trasparenza della struttura e dell’azione amministrativa e gestoria dell’ente. Agli obblighi derivanti dalla predetta natura di ente pubblico non economico, si aggiungono le prerogative, competenze ed attribuzioni di tipo prettamente “ordinistico” in materia di formazione ed aggiornamento professionale continuo degli iscritti, in tema di assicurazione contro i rischi professionali, di espressione di parere di congruità sugli onorari richiesti dai professionisti iscritti agli utenti per lo svolgimento dell’attività professionale.

Con riserva di approfondire le sfere di competenza in sede di individuazione delle aree di rischio corruttivo, ci si limita in questa sede a ricordare che con DPR 137/2012 è stato istituito l’Albo Unico Nazionale tenuto dalla FNOPO ed è previsto che la stessa Federazione possa negoziare convenzioni collettive per un’idonea assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati agli assistiti nell’esercizio dell’attività libero professionale o, nei limiti della colpa grave, dell’attività ospedaliero dipendente. Conseguentemente alla previsione di un obbligo formativo in capo agli iscritti all’Albo, l’Ordine (e la FNOPO) ha un ruolo regolamentare, autorizzatorio, di certificazione e di vigilanza sull’aggiornamento professionale degli iscritti e che, in modo specifico per

le professioni sanitarie, è inquadrato e regolamentato dalla normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Per un quadro complessivo delle norme di legge e regolamentari che disciplinano le competenze ed il funzionamento dell’ente si rinvia alla lettura dell’elenco di disposizioni normative elencate nella Terza Sezione del presente Piano.

La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento di tipo “ordinistico” e di quello derivante dalla natura di “ente pubblico non economico” impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate. A dette analisi e valutazioni va, in ogni caso, premesso che l’Ordine di Brindisi è ente di dimensioni ridottissime, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a cariche elettive gratuite e sono incardinati in un Ufficio Amministrativo che è privo di personale dipendente, che alle cariche istituzionali dell’Ordine sono attribuiti precisi poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e di quelle finanziarie. Per questa ragione le cariche istituzionali dell’Ordine sono, giuridicamente oltre che politicamente, responsabili in via esclusiva della gestione dell’attività amministrativa e dei relativi risultati.

## Analisi del contesto esterno

Secondo il PNA 2019 *‘l’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione’.*

In particolare, l’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e nella descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nonché delle relazioni esistenti con soggetti terzi e con gli stakeholder analizzando come queste ultime possano influire sull’attività dell’amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Al fine di individuare il contesto esterno con riferimento ai soggetti che interagiscono con l’OPO Brindisi in forza delle sue competenze e che, pertanto, possono influenzarne l’attività si può tratteggiare il seguente elenco esemplificativo:

• amministrazioni pubbliche locali, quali asl ;

• altri ordini professionali.

## Cenni sulla struttura economica e patrimoniale dell’Ordine della

**Professione di Ostetrica di Brindisi**

I’Ordine ha un’unica sede in Brindisi Via Palestro 24.

Il bilancio dell’ente, preventivo e consuntivo, è formulato in adeguamento alla normativa della contabilità pubblica, adattata a livello regolamentare alle peculiarità dell’Ordine ed alle dimensioni dell’ente, ai sensi della L. 208/1999.

Il bilancio è alimentato annualmente dalla contribuzione obbligatoria da parte delle iscritte all’Ordine (attualemente n. 113 ). L’importo dovuto dalle iscritte è, attualmente, pari ad € 115 di cui 30,50 vengono versati per ogni iscritta alla FNOPO. La quota di iscrizione per le neoiscritte è fissata in € 150 comprensive di € 30.50 per FNOPO.

La ridottissima dimensione dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Brindisi e l'assenza di personale dipendente comportano che le cariche istituzionali dell'Ordine mantengono, ai sensi della legge istitutiva, precise deleghe gestionali non solo di tipo politico- istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Senza pretesa di esaustività l’azione amministrativa/contabile e giuridica dell’Ordine si estrinseca nelle seguenti attività:

1. Gestione delle delibere di spesa;
2. Tenuta dell’Albo e suo aggiornamento;
3. Espressione pareri su richieste di liquidazione dei compensi per lo

svolgimento dell’attività libero-professionale;

1. Lettura Stampa e Novità legislative;
2. Gestione dei rapporti con Istituti di Credito;
3. Gestione e controllo dell’incasso delle quote annuali;
4. Emissione mandati di pagamento;
5. Elaborazione e stesura bilancio preventivo e consuntivo ;
6. Gestione adempimenti contributivi;
7. Gestione rimborso spese degli organi elettivi;
8. Assistenza a Riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
9. Disbrigo corrispondenza e tenuta del protocollo;
10. Stesura circolari e comunicazioni alle Iscritte;
11. Archiviazione pratiche e documentazione:
12. Organizzazione eventi formativi e di aggiornamento;
13. Gestione sito web

Senza pretesa di esaustività, la Segretaria – sotto la direzione della Presidente e del Consiglio Direttivo e, ove richiesto, di concerto con i Consulenti dell’Ente – svolge i seguenti compiti di afferenza all’area “Affari Generali ed Istituzionali”

* 1. Rapporti con FNOPO ed altri Enti o Istituzioni Pubbliche (Regione, Università, ASST e ATS);
  2. Reperimento di informazioni, atti e documenti;
  3. Stesura di atti e delibere;
  4. Disbrigo di corrispondenza, in entrata ed in uscita;
  5. Stesura di circolari e comunicazioni agli iscritti;
  6. Attività di studio e ricerca;
  7. Preparazione di riunioni del Consiglio Direttivo e Assemblea iscritti;

I principali processi amministrativi relativi alle attività politico-istituzionali riguardano:

1. le procedure elettorali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. l’approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo;
3. coordinamento e promozione dell’attività dell’Ordine sul territorio;
4. la stesura di progetti volti alla promozione delle attività per la formazione e progressione professionale e culturale degli iscritti;
5. l’attuazione sul territorio delle circolari e delle linee guida della

FNOPO;

1. la designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale;
2. l’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti

responsabili di violazione degli obblighi tipici della professione;

1. l’espressione di pareri di congruità sulle richieste di compenso per le attività libero professionali;

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

1. gli organi dell’Ordine (spese per le assemblee del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori);
2. le prestazioni istituzionali dell’Ordine (corsi di aggiornamento professionale, organizzazione di eventi relativi alla prevenzione nel periodo della gravidanza e del puerperio, promozione della figura professionale dell’ostetrica);
3. il funzionamento degli uffici (spese per utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e per altre attività amministrative);
4. l’acquisto di beni e prestazione di servizi

Il bilancio dell’Ordine, preventivo e consuntivo, è formulato in ossequio alla normativa concernente la contabilità pubblica ai sensi della Legge 208/1999 ed è in via di approvazione in attesa di poter convocare l’assemblea degli iscritti nel rispetto della normativa emergenziale Covid- 19.

IL Bilancio viene pubblicato sul sito nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Bilanci” con approvazione da parte dell’Assemblea delle iscritte.

## Individuazione, identificazione e analisi delle aree di rischio

L’art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 indica le seguenti attività come i settori di operatività della amministrazione in cui è più elevato il rischio che si verifichi il fenomeno corruttivo:

1. *autorizzazione o concessione;*
2. *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163*(oggi decreto legislativo 50/2016)*;*
3. *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
4. *concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.*

Sulla scorta di tali indicazioni l’allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione 2014, in questa parte confermato dal PNA 2016, ha individuato alcune aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni. Esse sono le seguenti:

1. *Area: acquisizione e progressione del personale*
2. *Reclutamento*
3. *Progressioni di carriera*
4. *Conferimento di incarichi di collaborazione*
5. *Area: affidamento di lavori, servizi e forniture*
6. *Definizione dell’oggetto dell’affidamento*
7. *Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento*
8. *Requisiti di qualificazione*
9. *Requisiti di aggiudicazione*
10. *Valutazione delle offerte*
11. *Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte*
12. *Procedure negoziate*
13. *Affidamenti diretti*
14. *Revoca del bando*
15. *Redazione del cronoprogramma 11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 12.Subappalto*

*13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto*

1. *Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*
2. *Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an
3. *Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato*
4. *Provvedimenti amministrativi vincolati* *e a contenuto vincolato*
5. *Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale*
6. *Provvedimenti amministrativi discrezionali*
7. *Provvedimenti amministrativi discrezionali*  *e nel contenuto*
8. *Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*
9. *Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an
10. *Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato*
11. *Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an *e a contenuto vincolato*
12. *Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale*
13. *Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an
14. *Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an *e nel contenuto*

Con riferimento specifico all’Ordine della Professione di Ostetrica di BRINDISI vengono di seguito individuate le attività a rischio:

1. acquisizione di consulenze;
2. procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche;
3. compensi e rimborsi per gli organi istituzionali;
4. esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’ordine;
5. individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici;
6. individuazione dei soggetti organizzatori degli eventi formativi accreditati per la formazione continua in medicina;
7. utilizzo di strumenti (telefono, pc, stampanti o altri dispositivi) in uso

all’Ordine;

A queste aree di rischio deve aggiungersi, sul piano valutativo, quanto previsto dalle linee di indirizzo rese dall’ANAC nel PNA 2019 – Parte Speciale – la quale, in relazione agli Ordini e Collegi Professionali ha individuato ulteriori tre macroaree di rischio specifiche, sempre a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione ed ha reso gli esempi di eventi rischiosi indicando le possibili misure di prevenzione.

Fermi restando gli ulteriori approfondimenti e le analisi che saranno condotte in relazione ai rischi connessi alle particolari e concrete modalità organizzative ed attività amministrative dell’Ordine, appare – vista la approfondita disamina dell’ANAC e le funzioni di indirizzo che il PNA svolge rispetto ai RPCT adottati dagli Enti - necessario riportare l’individuazione esemplificativa dell’Autorità circa le aree di rischio specifiche.

Esse sono individuate in tre macroaree che rimandano al PNA 2016, e precisamente:

1. Formazione professionale continua;
2. Rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);
3. Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio il PNA ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, di possibili eventi corruttivi e misure di prevenzione, ribadendo che ”*l’adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l’effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei*

*singoli ordini e collegi*”. Appare fondamentale riportarli poiché a tali processi rischiosi è esposto l’Ordine.

1. A queste deve aggiungersi, dal 1 aprile 2021 al 31.12.2022, l’area di rischio relativa ai compiti ordinistici vigenti per il controllo e la vigilanza dell’obbligo di adempimento all’obbligo vaccinale dei professionisti sanitari in relazione all’emergenza pandemica da Covid-19 - sull’adempimento dell’obbligo vaccinale contro SARS-CoV-2 dei professionisti sanitari iscritti all’Albo introdotto con Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 76/2021 e successivamente modificato con Legge 21.1.2022,n. 3 e D.L. 24.3.2022, n. 24, ed adottare i provvedimenti richiesti dalla legge in ordine all’esercizio professionale dei suoi iscritti in conformità con le circolari e gli atti di indirizzo del Ministero della Salute e le circolari della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica. Tale norma è stata Modificata del termine di efficacia della sospensione al 1° novembre 2022 (art. 4 del D.L. 1.04.2021, n. 44 e ss.mm.ii. - art. 7 del D.L. 31.10.2022, n. 162).
2. Per quanto concerne la Formazione Professionale Continua, la fonte di disciplina è il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l’applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all’emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, è necessario concentrare l’attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

In particolare, si evidenziano i seguenti processi rilevanti:

* 1. Esame e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di autorizzazione degli “*enti terzi*” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
  2. Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
  3. Vigilanza sugli “*enti terzi*” autorizzati all’erogazione della formazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli Ordini e Collegi territoriali;
  4. Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali.

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni possibili eventi rischiosi:

1. alterazioni documentali volte a favorire l’accreditamento di

determinati soggetti;

1. mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
2. mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
3. mancata o inefficiente vigilanza sugli “*enti terzi*” autorizzati all’erogazione della formazione;
4. inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte degli Ordini territoriali.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

1. controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
2. introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi organizzati dagli Ordini professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell’ente organizzatore - dell’evento e degli eventuali costi sostenuti;
3. controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione.

Al fine di prevenire i suddetti possibili scenari rischiosi e per l’adozione delle misure suggerite dall’ANAC e che allo stato si ritengono coerenti ed esaustive rispetto alla realtà ordinamentale dell’Ordine, l’Ente esercita costante controllo sulla Formazione permanente nella persona del Presidente dell’Ordine.

2) Per quanto concerne l’area di rischio relativa all’”*adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali”,* la fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell’art. 5, n. 3), legge 24 giugno

1923 n. 1395, nell’art. 636 c.p.c. e nell’art. 2233 c.c., nonché nel recente

D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1,convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”.* Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato “OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE”.

In sintesi, nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del

d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste l’obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla *«liquidazione di onorari e spese»* relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità – che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016- resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell’art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell’art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell’ente, è riconducibile nell’alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall’ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Ciò posto nell’eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell’Ordine, possono emergere i seguenti eventi rischiosi ed essere adottate le conseguenti possibili misure preventive.

I possibili eventi rischiosi sono in tal modo esemplificati:

1. incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
2. effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire

l’interesse del professionista;

1. valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell’istanza e necessari alla corretta valutazione dell’attività professionale.

Fra le possibili misure preventive, si indicano:

1. necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all’autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: *a)* Commissioni da istituire per le

valutazioni di congruità; *b)* specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; *c)* modalità di funzionamento delle Commissioni;

1. rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
2. organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Per quanto concerne la macroarea di rischio relativa alla “Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**”**, il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

In ogni caso in cui l’Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure:

* 1. utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
  2. rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza;
  3. prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste;
  4. valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza;
  5. se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
  6. verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l’incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
  7. eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

1. per quanto riguarda l’area di rischio legata ai compiti istituzionali ed

agli adempimenti previsti dalla legge in capo agli Ordini professionali per

la vigilanza sull’obbligo vaccinale contro SARS CoV-2, ex DL 44/2021 e s.m.i., ci si limita a segnalare che, per quanto abbiano comportato un rilevante carico amministrativo e di responsabilità e siano sorte difficoltà di interpretazione delle leggi in materia, l’Ordine si è attenuto alle circolari ministeriali e della FNOPO esplicative, istruendo i relativi procedimenti amministrativi ed adottando gli eventuali provvedimenti conclusivi nel rispetto degli schemi di atti e delibere predisposte, a livello centrale, da consulente legale della Federazione Nazionale in accordo con altre Federazioni di Ordini Sanitari.

## 6.1. Valutazione delle aree di rischio.

Dall’effettuazione dell’analisi preliminare sull’individuazione delle aree di rischio è emerso che la ridotta dimensione dell’Ordine, nonché la presenza di un’unica fonte di entrata economica (ovvero le quote versate dagli iscritti annualmente) ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, nonché la limitatezza delle disponibilità economiche dell’Ente.

Nell’ambito dell’Ordine della Professione di Ostetrica di bRINDISIla valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività inerente alle aree di rischio sopraindicate.

La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione delle aree calcolato sulla base dei criteri indicati nell’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, richiamato e confermate sul punto dal PNA 2019.

Si tratta di una analisi che consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che produce.

Sulla base di tale analisi sono emerse le valutazioni di seguito riportate3:

3*I livelli di rischio sono espressi con valore numerico il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto. Indicativamente i livelli di rischio risultanti dal calcolo che presentano un indice numerico uguale o inferiore a 8,33 corrispondono ad*

*Area: acquisizione e progressione del personale* (procedure per l’assunzione del personale amministrativo; conferimento di incarichi ai propri dipendenti): Attualmente l’opo non detiene personale

risultato valutazione complessiva del rischio: non basso

*Area: affidamento di lavori, servizi e forniture* (rapporti con aziende pubbliche sanitarie e con le istituzioni; rapporti con professionisti e consulenti per l’affidamento di incarichi di consulenza; rapporti con gestori telefonici per utilizzo di strumenti -telefono, pc, stampanti o altri dispositivi- in uso all’Ordine):

risultato valutazione complessiva del rischio: basso

*Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:* (procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche; individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici, esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Ordine*);*

risultato valutazione complessiva del rischio: medio

*Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario* (compensi e rimborsi per gli organi istituzionali):

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

*Area: Formazione professionale continua;*

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

*Area: Rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);*

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

*Area: Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.*

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

*un rischio limitato; i valori compresi tra 8,34 e 16,67 indicano un rischio medio; infine i valori superiori a 16,67 fino a 25 rappresentano un rischio elevato.*

*Area provvedimenti in materia di obbligo vaccinale*

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

## Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio.

Nell’ambito dell’Ordine della Professione Ostetrica di Brindisi sono già vigenti norme e regolamenti volti ad assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto del principio di legalità.

In considerazione dell’attività effettivamente svolta dall’Ordine potrebbe essere opportuno valutare l’adozione di ulteriori misure con l’obiettivo di prevenire il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi. Sulla scorta di tale attività di seguito vengono indicate le misure che l’Ordine ha adottato o adotterà per ogni area individuata negli atti di indirizzo dell’ANAC:

## Area acquisizione e progressione del personale

L’Ordine **non** ha personale dipendente. L’eventuale personale dipendente futuro dell’Ordine sarà assunto mediante concorso pubblico ed il relativo bando verrà pubblicato anche sul sito dell’Ordine, ovvero attingendo a graduatorie di concorso pubblico ancora aperte.

Non sono state previste assunzioni nell’anno 2023 e, al momento, nessun bando di concorso è in fase progettuale od attuativa. Laddove si presentasse la necessità di procedere ad assunzioni verrà pubblicato un allegato al presente Piano nel quale saranno specificate le modalità di attuazione del concorso pubblico stesso, oppure si darà atto alla procedura di contatto con altri enti pubblici che hanno già svolto concorsi pubblici ed hanno pubblicato la relativa graduatoria finale di idonei e vincitori.

Il rischio inerente il reclutamento di personale è da considerarsi **basso** tenuto conto della essenziale struttura organizzativa dell’Ordine e della non utilità di rapporti contrattuali di lavoro subordinato ad oggi.

## Area affidamento lavori, servizi e forniture e affidamento incarichi

L’affidamento dei lavori, servizi, forniture e il conferimento di incarichi a professionisti specializzati nonché l’eventuale stipula di contratti e convenzioni con gli stessi, avverrà con delibera del Consiglio direttivo adottata con maggioranza ordinaria, in ottemperanza al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 35 e 36 disciplinante gli affidamenti diretti per l’acquisizione di beni, servizi e lavori “sotto soglia”, nonché nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 in materia di affidamenti diretti “sotto-soglia”. La rigorosa applicabilità del Codice dei Contratti diviene compatibile con le ridotte dimensioni organizzative ed economiche dell’ente in quanto l’Ordine si attiene alle procedure ad evidenza pubblica ivi indicate, per quanto essenziali, come strumento attuativo della legalità e trasparenza in questo settore.

Le procedure di affidamento diretto rappresentano l’area da considerarsi astrattamente a rischio, che è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell’Ordine.

## Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Al fine di ridurre eventuali fenomeni corruttivi, ogni provvedimento verrà adottato con procedimento che rispetti le linee guida dettate a livello nazionale e i regolamenti interni.

Tutta la documentazione inerente l’adozione di un provvedimento sarà immediatamente protocollata con numero progressivo e data. L’area di intervento e, conseguentemente, di rischio concerne il provvedimento di prima iscrizione all’Albo, oppure di cancellazione nel caso di reiterata e duratura morosità in relazione al pagamento delle quote. Nell’ambito del monitoraggio 2022 ed in relazione ai provvedimenti del primo tipo, non sono state riscontrate criticità.

Per quanto concerne la questione delle morosità delle iscritte, l’Ordine in considerazione del verificarsi di casi in cui, nonostante solleciti, le iscritte

non provvedono a versare tempestivamente la quota annuale cui per legge sono obbligate, quale specificazione del DPR 221/1950- che disciplini passaggi procedurali e cadenze temporali da seguire nei casi di morosità e che debbono precedere un eventuale provvedimento di cancellazione dall’Albo.(art.6 del D.L:T: C.P.S. 13.09.1946, n°233 cosi come novellato nella legge 11.01.2018, n°3)

## D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

In riferimento ai rimborsi per gli organi istituzionali l’Ordine della Professione di Ostetrica di Brindisi vuole dotarsi di un regolamento che ne disciplina le modalità di elargizione, che riguarda e disciplina le trasferte istituzionali.

## C. Area: Rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);

L’Ordine non ha mai ricevuto richieste da parte di libere professioniste di

espressione di “parere di congruità” sulle parcelle professionali.

In ogni caso tenendo conto di eventuali Linee Guida rivolte agli Ordini da parte della FNOPO – nell’esercizio del proprio potere di autoregolamentazione – si redigerà un **“***Regolamento interno sulla espressione dei pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali”.*

## Cause di inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi in caso di particolari attività o incarichi precedenti.

Il d. lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

L’Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l’esistenza di eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

Secondo quanto disposto all’art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, *“ Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato*

*«responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”.*

In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, l’Ordine provvederà a conferire l’incarico a soggetto diverso.

L’Ordine, anche successivamente al conferimento dell’incarico, verificherà l’insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso. Il monitoraggio svolto nell’anno 2022 non ha evidenziato l’emersione di cause di inconferibilità o incompatibilità presso la pubblica amministrazione (nemmeno a carico di

consulenti), né altre condizioni ostative o impeditive al rapporto con la pubblica amministrazione previste dal D.lgs. 39/2013.

## Whistleblower - Tutela del dipendente che denuncia illeciti

L’articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d. lgs. 165/2001, l’art 54 *bis* rubricato *tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, il cosiddetto *whistleblower,* modificato con Legge 30/11/2017 n. 179.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, sopra, indicata, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala presunti illeciti (cd. whistleblowing), nonché l’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

A seguito delle menzionate modifiche normative, il citato articolo 54-bis dispone quanto segue:

“*Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza*” (Art. 54-bis, comma 1).

Differenziandosi dall’originaria formulazione dell’articolo in questione, la nuova disciplina prevede che, nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, il dipendente segnali possibili illeciti non più al “superiore

gerarchico”, ma al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, RPCT) ovvero alle Istituzioni testé indicate. Pertanto, la segnalazione eventualmente ricevuta da un dirigente e/o da un funzionario, come pure dall’ufficio del protocollo, deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al RPCT al quale ne è rimessa la protocollazione riservata.

Va altresì notato che le disposizioni di cui all’articolo 54-bis si applicano non solo ai dipendenti dell’Autorità, ma pure “ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica” (art. 54-bis, comma 2).

Sotto diverso profilo, l’eventuale adozione di misure ritenute ritorsive a fronte della segnalazione effettuata non più va denunciata al Dipartimento della funzione pubblica ma all’ANAC.

Sul piano degli effetti, al di là del rinnovato quadro sanzionatorio (cfr. art. 54-bis, comma 6), la nuova disciplina prevede che il segnalante sia “reintegrato nel posto di lavoro” in caso di licenziamento “a motivo della segnalazione” nonché la nullità di eventuali “atti discriminatori o ritorsivi” adottati per la medesima ragione nei suoi confronti.

L’onere di “dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione” è posto in capo all’amministrazione (art. 54-bis, commi 7 e 8).

L’istituto in esame si caratterizza per le misure che, con diversa graduazione, mirano a proteggere la divulgazione dell’identità del segnalante, allo scopo precipuo di prevenire l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dello stesso (art. 54-bis, comma 3). In linea di principio, “l’identità del segnalante non può essere rivelata”.

Tuttavia, nell’ambito del procedimento penale che può conseguire alla segnalazione, l’identità del segnalante “è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”.

Nell’ambito dell’eventuale procedimento attivato dinanzi alla Corte dei conti l’identità del segnalante “non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria”.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare presso l’Autorità, “l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione

dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità” (art. 54-bis, comma 3).

Infine, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4). A maggior ragione deve ritenersi che essa sia sottratta anche all’accesso civico generalizzato previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

Le tutele previste dall’articolo 54-bis “non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave” (art. 54-bis, comma 9).

Per quanto concerne la ”disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale”, l'articolo 3 della legge n. 179/2017 prevede che, nei casi di segnalazione o denuncia effettuati ai sensi dell’articolo 54-bis, “il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche […] nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile” (art. 3, comma 1). Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata (art. 3, comma 2).

“Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine” (art. 3, comma 3).

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione all’indirizzo mail opo.pavia@pec.it; quest’ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Con riferimento al 2021, il monitoraggio sul tema specifico ha evidenziato rispetto al *whistleblower* che non sono pervenute segnalazioni al RPCT. Occorre sottolineare che, come sopra esplicitato, l’Ordine della professione di Ostetrica della Provincia di Pavia non ha personale dipendente.

## Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nell’ambito dell’Ordine della professione di Ostetrica di Brindisi, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ordine, con i rispettivi compiti e funzioni sopra ampliamente descritte, sono:

* 1. Il **Consiglio Direttivo**, organo di indirizzo politico strutturato come sopra detto, che, ai sensi di legge: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 7,

L. n. 190/2012); adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali *stakeholders* ed all’ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei “*provider”* per l’organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento ECM, criteri e requisiti generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.lgs. 165/2001); adotta ed osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;

* 1. **Il Collegio dei Revisori dei Conti,** presieduto da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali (art. 2, comma 3, D.Lgs. 233/1946, modificato dalla legge 3/2018) e, per la restante composizione, organo elettivo assimilabile all’organismo di controllo e vigilanza interno (OIV) ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 286/1999, partecipa al processo di gestione del rischio,

valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo contabile a questo attribuiti; svolge compiti consultivi nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.lgs. 33/2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento del dipendente adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001); osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;

* 1. **L’Assemblea degli iscritti** partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell’esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;
  2. **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**: svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall’amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei suoi aggiornamenti.

Per quanto concerne i criteri di scelta di questa fondamentale figura anticorruzione all’interno delle amministrazioni, in via generale l’art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «*l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza…*» (art. 41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Tale modifica trova la sua ragione fondante nella necessità che il RPCT deve poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa.

La normativa vigente ha mantenuto ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e sia debitamente informato ed a conoscenza dei processi amministrativi tipici o caratteristici dell’ente. Il PNA 2016 ha ritenuto che “*considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario*”.

Resta ferma l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e sia scelto, di norma e con le eccezioni di cui *infra*, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

A tal proposito il PNA ha espressamente indicato che “*va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo,*

*come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio*”, e che sia persona diversa da quella preposta alla Direzione degli Uffici disciplinari dell’Ente ai sensi del nuovo co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «*agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare*» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Con specifico riguardo agli Ordini e Collegi professionali e, in punto applicazione della L. 190/2012 ed individuazione del RPCT, il PNA 2016 ha posto e risolto la questione legata alla eventualità che nell’organigramma dell’Ente manchi una figura dirigenziale, esattamente come avviene all’interno dell’Ordine dotato di un solo Ufficio Amministrativo che funge da Segreteria Generale e anche da Ufficio di Presidenza. Nel caso di specie è prevista la possibilità, in prima istanza, di nominare “*un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze”.*

Il PNA ha precisato che “*solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali, dunque con esclusione delle figure di Presidente, Consigliere Segretario, o Consigliere Tesoriere”* (PNA, Sez. III, par. 1.1). In sostanza, poiché il RPCT deve vigilare sulle fonti e sulle aree di rischio corruzione connesse all’attività amministrativa dell’ente, ed è obbligato a segnalare situazioni di rischio attivandosi e promuovendo presso l’Organo Direttivo l’adozione delle misure idonee ad eliminare il rischio stesso ed a prevenire il suo concretizzarsi, la persona che ricopre questo fondamentale ruolo di “vigilanza e garanzia” deve essere dotata oltre che di competenze giuridiche ed amministrative, anche di un adeguato grado di autonomia e indipendenza dalle persone che esercitano il potere di direzione politica o di amministrazione, in via monocratica o

collegiale. Inoltre, deve poter promuovere l’azione disciplinare per l’accertamento di responsabilità soggettive degli organi di indirizzo. L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall’Autorità nell’Aggiornamento 2016 al PNA.

Il decreto, infatti, stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall’altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV «*le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*».

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell’ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell’incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all’interno dell’amministrazione. La durata dell’incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC. Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l’estensione generalizzata della previsione di doveri di

segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

«*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «*di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano*» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone «*le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei»* al RPCT.

* 1. **I collaboratori, i dipendenti, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi** e/o a qualsiasi altro titolo con l’Ordine: osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dell’Ordine.

## Elenco dei reati configurabili

I principali reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capo I del codice penale che potrebbero venire in essere con riferimento ai membri dell’Ordine e che di conseguenza è opportuno tenere in considerazione nella redazione del Piano anticorruzione sono i seguenti:

* 1. Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
  2. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
  3. Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
  4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
  5. Concussione (art. 317 c.p.)
  6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
  7. Peculato (art. 314 c.p.)
  8. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)
  9. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)
  10. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

# SEZIONE SECONDA

**PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E**

# L’INTEGRITA’(P.T.T.I.)

## Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Per quanto concerne gli obiettivi strategici del PTPCT in punto qualità e tipologia del dato da pubblicare, decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione è opportuno ripercorrere le novità normative alla luce della interpretazione applicativa dell’ANAC nel PNA 2016 e nelle prime Linee Guida del 28.12.2016 e dell’8.3.2017. Attraverso l’art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, *ex novo*, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter –

«*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l’intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

Per rispettare gli obblighi di legge, l’Ordine pone come proprio obiettivo strategico il rispetto, la garanzia e la vigilanza sulla qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013. Pertanto, il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati, con il supporto del RPCT, avrà cura con la medesima cadenza trimestrale sopra indicata, di valutare 1) l’integrità, 2) il costante aggiornamento, 3) la completezza, 4) la tempestività, 5) la semplicità di consultazione, 6) la comprensibilità, 7) l’omogeneità, 8) la facile accessibilità, 9) la conformità ai documenti originali, 10) l’indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Per soddisfare analoghe esigenze di chiarezza, veridicità ed aggiornamento del dato l’Ordine – per il tramite del RPCT – si fa obbligo di curare con “assiduità” ed “immediatezza” l’indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento, ferma restando l’applicazione alla Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale delle indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione

(co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.

Un’altra agevolazione è contemplata all’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

In ultimo e per esaurire la parte introduttiva relativa alle modifiche normative introdotte in materia di obblighi di Trasparenza della Pubblica Amministrazione, e relativa alla espressione dei principali obiettivi strategici dell’Ordine, va rilevato che il decreto 97/2016 ha perseguito, inoltre, l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all’art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all’ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

La seconda (co. l-ter) consente all’ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali, così come fatto con le citate Linee Guida dell’8.3.2017.

Si consideri, infine, quanto previsto all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati. In quel caso, nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Salvi i limiti stabiliti dal decreto lgs 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016. gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

in capo all’Ordine, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole all'Allegato 1) delle Linee Guida del 28.12.2016 (Delibera n. 1310) relativo “SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – ELENCO

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE “dell’8.3.2017 –nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della FNOPO.

I principali atti e documenti di cui si garantisce, ove non ancora pubblicati e nei tempi di legge, la pubblicazione sono in via sintetica indicati in:

* 1. Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 da intendersi come “*ogni atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell’esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016*

*- che riguardi l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull’attività dell’amministrazione/ente e i codici di condotta*” (PNA 2016, Linee Guida ANAC 28.12.2016);

* 1. Atti concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente e segnatamente : a) titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna (art. 15), b) bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l’amministrazione (art. 19), c) dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);d) provvedimenti amministrativi (art. 23); e) dati aggregati relativi

all’attività amministrativa (art. 43); f) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26, Delibera ANC 59/2013);

* 1. Dati relativi all’uso delle risorse pubbliche (art. 5 che riguarda ogni dato o documento concernente i pagamenti dell’ente e che permetta di individuare la tipologia di spesa sostenuta, l’ambito temporale di riferimento ed i beneficiari, la causale della spesa genericamente aggregabili nelle categoria delle Uscite correnti e delle Uscite in conto capitale) con particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti di sintesi quali il a) bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29); b) dati relativi ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art.30); c) dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31);
  2. Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati, con particolare attenzione ai a) dati sui servizi erogati (art. 32); b) dati sui tempi di pagamento dell’amministrazione; c) procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35).
  3. Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37, delibera ANAC 39/2016 recante «*Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione edi trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall’art. 8 co.2 della legge 69/2015».* A proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, co. 32 della l.190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all’art. 29 del d.lgs.50/2016, l’ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell’art. 2bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell’allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del

diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nell’ambito dell’assolvimento di detto obbligo l’Ordine si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell’assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell’introduzione e nell’analisi di contesto della prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione.

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono in conclusione individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

1. Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, dei documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ordine.
2. Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.
3. Controllo trimestrale da parte del Responsabile della trasparenza sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.
4. Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.
5. Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell’Integrità.
6. Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la

diffusione di informazioni all’interno dell’Ordine.

L’Ordine ha già predisposto ed attuato e si impegna di migliorare la sezione del proprio sito internet (https://[www.ordineostetrichebrindisi.it/)](http://www.ordineostetrichebrindisi.it/)%20) denominata “amministrazione trasparente”. Tutto il personale

dell’Ordine è coinvolto nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente programma.Il responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza. Il presente piano è approvato con delibera n. 2 del Consiglio direttivo del 13 gennaio 2023.

## Obiettivi strategici in materia di Trasparenza e processo di attuazione al Piano

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività nell’amministrazione al fine di favorire il controllo del perseguimento della funzione pubblica e dell’utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’ente.

Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia (ANAC ed FNOPO) l’ente si impegna per un’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività dell’Ordine, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino, alla cui tutela e interesse è per altro demandata proprio la *mission* istituzionale, laddove è una istituzione preposta in ossequio all’art. 32 della Costituzione, alla tutela della salute del cittadino cui l’ostetrica nell’ambito delle proprie competenze provvede e garantisce*.*

La Trasparenza è, dunque, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell’ANAC, l’Ordine ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con il Piano già adottati ed i suoi aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata “*Amministrazione Trasparente*”.

Il rafforzamento della misura della trasparenza impone all’Ente di valutare

e provvedere alla pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ove

ritenuto necessario anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza.

In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D.lgs. 97/2016 ha ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza introducendo l’art. 2-bis rubricato

*«Ambito soggettivo di applicazione»,* che sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta l’unificazione del Programma Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’ANAC la competenza ad irrogarle, sula base di apposito Regolamento adottato dall’ANAC il 16/11/2016.

Ai fini che direttamente riguardano questo Ente, dunque, risulta oggi normativamente chiarita (art. 2 bis), la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile. Sul punto l’ANAC ha adottato nel dicembre 2016 specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l’attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante PNA 2016, al fine di fornire chiarimenti in ordine al criterio della “compatibilità” ed a fornire i necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell’attività svolta dagli ordini e collegi professionali. Nelle stesse Linee Guida, proprio al fine di definire la “compatibilità” fra la normativa vigente e l’ordinamento di alcuni enti, si sono definiti gli ambiti della programmazione della trasparenza e della tipologia o qualità dei dati da pubblicare, predisponendo una mappa completa e ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per la pubblica amministrazione. L’8 marzo 2017 l’ANAC ha deliberato l’approvazione di nuove Linee Guida che, nel confermare la sottoposizione agli obblighi degli Organi di indirizzo politico amministrativo, ha tuttavia precisato che sono esclusi dagli obblighi di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013 i soggetti che ricoprono incarichi o cariche di cui sopra “a titolo gratuito”. La natura gratuita non è esclusa dall’elargizione a favore dell’organo di indirizzo politico ed amministrativo di rimborsi spese, purché non assumano valore indennitario e se ne tenga conto, secondo le leggi fiscali vigenti, ai fini della determinazione dei redditi. La natura gratuita esclude la rigorosa applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 e la pubblicazione di tutti i dati, i documenti e le informazioni ivi indicate. L’Ordine, in ogni caso, si impegna a mantenere la pubblicazione dei *curricula* di ciascun membro del Consiglio Direttivo.

L’ANAC ha precisato che, al fine di consentire l’adeguamento di questi soggetti agli obblighi sulla trasparenza, il criterio della compatibilità deve intendersi come “*necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”.*

In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 l’Ordine adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal co. 8 dell’art.1 della l. 190/2012, come modificato dall’art. 41co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l’Ordine definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio “Piano Anticorruzione”.

L’art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come “*atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati*” (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quando stabilito dall’art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per l’Ordine: l’obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A del d. lgs. 33/2013 e degli allegati A) B) e C) alle Linee Guida 8.3.2017, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ordine. Tale previsione consente ai privati cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet dell’Ordine direttamente senza autenticazione ed identificazione. Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall’art. 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti.

Secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 1, d. lgs, 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell’integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione. Si tratta della dott.ssa Delvecchio Antonietta , Consigliera del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio direttivo.

## Misure di monitoraggio e vigilanza

Il responsabile della trasparenza ai fini dell’attuazione del programma è tenuto ad individuare il Responsabile della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati; a tal fine si avvale dell’ausilio di referenti individuati all’interno dell’Ordine.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti che si occuperanno

dell’aggiornamento dei dati:

* Dott.ssa Francesca Semeraro, Presidente dell’Ordine;
* Dott.ssa Delvecchio Antonietta, Consigliera con incarico di RPCT;

In capo al Responsabile vi è l’obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l’attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.

Nell’anno 2021, dallo svolgimento del monitoraggio di legge, è emerso un soddisfacente processo di attuazione del programma sulla trasparenza, con particolare riguardo all’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale https://[www.ordineostetrichebrindisi.it/](http://www.ordineostetrichebrindisi.it/) nella sezione “Amministrazione Trasparente”. In ogni caso Presidente e RPCT hanno monitorato l’aggiornamento del sito con cadenza almeno trimestrale, con richieste di intervento tecnico ove necessario.

I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. Il responsabile della trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione così come previsto dagli articoli 4, 26, 27 del d. lgs. n. 33/2013, dal d. lgs. n. 196/2003, dalle linee guida del Garante sulla privacy del 2 marzo 2011.

I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall’art. 14, comma 2, e dell’art. 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013).

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno della sezione “amministrazione trasparente”.

L’Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all’art. 5 del. D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l’accesso alla documentazione relativa all’Ordine.

## Accesso Civico

Le novità normative introdotte con il D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull’istituto dell’accesso civico, già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più inteso soltanto come obbligo di pubblicazione ma come “libertà di accesso del cittadino a dati e documenti”.

Infatti, l’art. 2 del Decreto, nel modificare l’art. 1 comma 1 del D.lgs 33/2013, ha espressamente inserito l’indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come “accessibilità totale” al fine non solo di “*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* ma anche e soprattutto, al fine “*di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività dell’amministrazione”.*

A fronte della rimodulazione della trasparenza *on line* obbligatoria, l’art. 6, nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.

Mentre nella precedente versione del D.Lgs. 33/2013 oggetto della disciplina de qua erano “*gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”,* nel riscritto comma 1 dell’art. 2 del D.lgs. 33/2013 si chiarisce che “*le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2 bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”.*

La normativa e la procedura già prevista con il precedente PTPC deve, dunque, essere implementata. In caso di richiesta di pubblicazione del dato da parte del cittadino, di dato che deve essere obbligatoriamente pubblicato entro 30 giorni dalla richiesta l’Ordine deve:

1. procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
2. trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Ordine deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Prima della riforma, in caso di ritardo o mancata risposta da parte dell’Ordine il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi. Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia:

1. all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
2. al vertice politico dell'amministrazione, all'O.I.V./Struttura equivalente ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Lo scopo della novella legislativa in materia di trasparenza è quello di garantire la libertà di accesso a dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione “*tramite l’accesso civico”* in primis e solo in subordine “*tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”.* Per il perseguimento di questo scopo l’art. 6 del Decreto ha introdotto un nuovo comma 2 all’art. 5 del D.Lgs 33/2013 e stabilito che “*chiunque ha diritto di accedere ai dati, ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo*

*quanto previsto dall’art. 5 bis”.* Con i limiti indicati dalla norma citata, è stato dunque istituito un diritto generale di accesso a dati e documenti pubblici che trova il suo equivalente in quella che nei sistemi anglosassoni è definita con l’acronimo di FOIA (*Freedom Of Information Act).*

Dunque, mentre prima della riforma “Madia” l’accesso civico si configurava come inadempimento da parte della PA all’obbligo di “*pubblicare documenti, informazioni e dati sul proprio sito istituzionale”* poiché oggetto di accesso civico erano solo i dati che dovevano obbligatoriamente essere pubblicati, dopo la riforma chiunque può accedere ai dati detenuti dalla PA anche se non compresi in quelli oggetto di pubblicazione.

Pertanto, la procedura sopra esposta deve intendere sostituita dalla seguente. A fronte della richiesta di accesso civico di dati, documenti e informazioni, il Consiglio Direttivo deve, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, rispondere con provvedimento espresso e motivato: “*il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.”*. Premesso, dunque, che il Consiglio Direttivo, o suo delegato, deve rispondere nel termine predetto con atto motivato, il nuovo art. 6 del D.Lgs. ha previsto rimedi esperibili dal privato nel caso di rigetto totale o parziale della sua domanda di accesso. Ai sensi del citato art. 6, il richiedente prima di adire l’Autorità Giurisdizionale, ha la possibilità 1)di presentareuna richiesta motivata al RPCT (art. 6 comma 7); 2) di presentare un ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (art. 6, comma 8, nel caso di enti locali o amministrazioni regionali). Avverso le decisioni di questi due soggetti, oppure avverso il primo diniego dell’Ente, il cittadino può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata ex art. 116 c.p.a.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate, attraverso il modulo appositamente pubblicato, al Responsabile della trasparenza all’indirizzo e-mail: [info@ordineostetrichebrindisi.it](mailto:info@ordineostetrichebrindisi.it)

## Codice di comportamento

Tutti i dipendenti (attualmente l’Opo Brindisi non possiede dipendenti e ove esistenti), i consulenti ed ogni altro collaboratore, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tale Codice di comportamento – predisposto dall’Ordine in sede di approvazione del Piano 2014-2017 ed aggiornato contestualmente all’adozione del presente Piano - ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, - definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e da questi dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio direttivo alla prima riunione dello stesso.

# SEZIONE TERZA

**Normativa di riferimento**

## Leggi ed atti normativi nazionali

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946 ); e s.m. e i. introdotte con l’art. 4 della Legge 11.1.2018, n. 3;

Decreto del Ministero della Salute del 15.3.2018, in materia di procedure elettorali per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie e della Federazione

Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.112 del 16-5-1950 - Suppl. Ordinario); e s.m. e i.;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 ); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i.;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e

s.m. e i.;

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190“;es.m. e i.; “

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m. e i.;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 ) e s.m. e i.;

Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; e s.m. e i.;

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”*

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, più esattamente norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”.*

D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”.* Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato “OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE”.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”*

Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";

Legge 11 gennaio 2018 n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

## Codici di comportamento

Delibera ANAC n. 75/2013 - Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);

Codice di Comportamento dell’Ordine della Professione Ostetrica di Brindisi

## ATTI ANAC

Comunicato Anac 13/07/2015 Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2015)

Atto Anac 16 dicembre 2015 - Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017

Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”

Determinazione Anac n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2015 -Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 - «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

Comunicato del Presidente Anac del 3 giugno 2015 - Pubblicazione dei

dati sugli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Orientamento Anac n. 24 del 23 settembre 2015 - art. 22, d.lgs. n. 33/2013 –

sanzione- divieto di erogare somme – applicazione - indicazioni.

Comunicato Anac 18/02/2015 Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. - Comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione

Delibera Anac n. 144 del 07 ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”

– 20 ottobre 2014

Delibera Anac 9/09/2014 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “ Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016”.

Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai

sensi dell’art. 47 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;

Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente ad oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".

Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 1310 del 28.12.2016, recanti *«Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi*

*di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*ed Allegato 1 –SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

Linee Guida ANAC, approvate con delibera n. 241 del 8.3.2017 recanti

“*indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 in materia di*

*<<obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”>> come modificato dall’art. 13 del D.lgs. 97/2016”.*

Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

Delibera CIVIT n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016";

[Delibera Anac numero 141 del 21/02/2018](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=001c85a60a778042283101babdc40189).

Piano Nazionale Anticorruzione, Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019